



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 luglio 2012 (23.07)
(OR. en)**

12065/12

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0266 (COD)**

**CODEC 1815
AGRI 459
AGRISTR 92
PE 315**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato speciale Agricoltura/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 2-5 luglio 2012)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Paolo DE CASTRO (S&D, IT) ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, una relazione contenente 10 emendamenti (emendamenti 1-10) alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Non sono stati presentati altri emendamenti.

II. DISCUSSIONE

Il 3 luglio 2012 si è svolta una discussione congiunta su altre 5 relazioni riguardanti questioni agricole, incentrata sull'allineamento al trattato di Lisbona, cfr. nota informativa 12064/12.

III. VOTAZIONE

Nella votazione in plenaria del 4 luglio 2012, il Parlamento europeo ha adottato gli emendamenti da 1 a 4 e da 6 a 10. L'emendamento 5 non è stato sottoposto a votazione (articolo 157, paragrafo 1, lettera d) del regolamento del PE).

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo sono allegati alla presente nota.

Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2010)0537 – C7-0295/2010 – 2010/0266(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0537),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0295/2010),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri motivati presentati inviati dal Parlamento lituano, dalla Camera dei deputati lussemburghese nonché dalla Dieta e dal Senato polacchi, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 febbraio 2011¹,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0161/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 107 del 6.4.2011, pag. 30.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) È opportuno *che la* Commissione *abbia* il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato, per integrare o modificare taluni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Occorre definire gli elementi per i quali può essere esercitato detto potere, nonché le condizioni cui deve essere soggetta tale delega.

Emendamento

(3) Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime istituito dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la facoltà di integrare o modificare taluni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1698/2005. È particolarmente importante che la Commissione conduca le opportune consultazioni nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione parallela, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) ***Per garantire un'applicazione uniforme*** del regolamento (CE) n. 1698/2005 ***in tutti gli Stati membri, occorre autorizzare la Commissione ad adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato.*** Salvo disposizione contraria, ***la Commissione adotta questi atti di esecuzione in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) n. XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio su***

Emendamento

(4) Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1698/2005, occorre attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze di esecuzione, salvo espressa disposizione contraria, dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.*

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il servizio di consulenza agli agricoltori riguarda **almeno uno o** più dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 e, se necessario, uno o più dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa dell'Unione.

Emendamento

Il servizio di consulenza agli agricoltori (**compresa la consulenza tecnica**) riguarda **obbligatoriamente** più di **uno dei** criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 e, se necessario, uno o più dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa dell'Unione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini del primo comma, lettera c), "agricoltore" è colui che dedica alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ***ricava*** una proporzione rilevante del proprio reddito, secondo criteri stabiliti dallo Stato membro.

Emendamento

Il sostegno di cui al presente articolo riguarda soltanto gli agricoltori o le associazioni di agricoltori che dedicano alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ***ricavano*** una proporzione rilevante del proprio reddito, secondo criteri stabiliti dallo Stato membro.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 - punto 27 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 69 - paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

27 bis) All'articolo 69 è aggiunto il seguente paragrafo:

"5 quinquies. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per gli Stati membri che hanno optato per programmi regionali il calcolo del disimpegno automatico delle risorse finanziarie può essere effettuato a livello dello Stato membro."

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 - punto 29 - lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 71 - paragrafo 3 - comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) Al paragrafo 3, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) "IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta dai beneficiari [...]."

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 29 – lettera b ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 71 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) Dopo il paragrafo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

"3 bis. Sono ammissibili a contributo del

FEARS i "lavori in economia", realizzati nell'ambito delle misure di sviluppo rurale ed eseguiti dai beneficiari finali con manodopera e mezzi presenti in azienda; il calcolo delle spese ammissibili a fruire di contributi FEARS è fatto in tali casi sulla base di un prezzario per le differenti opere eseguite."

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 - punto 37

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 91 ter

Testo della Commissione

1. ***I poteri*** di adottare ***gli*** atti delegati ***di cui al presente regolamento sono conferiti*** alla Commissione ***a tempo indeterminato***.

Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. La delega di ***poteri può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.***

Emendamento

1. ***Il potere*** di adottare atti delegati è ***conferito*** alla Commissione ***alle condizioni stabilite dal presente articolo.***

2. La delega di ***potere di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 6, all'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 20 bis, all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 36 bis, all'articolo 38, paragrafo 2, all'articolo 51, paragrafo 4, agli articoli 52 bis e 63 bis, all'articolo 66, paragrafo 2, all'articolo 70, paragrafo 1, all'articolo 71, paragrafo 5, all'articolo 74, paragrafo 4, prima frase, all'articolo 86, paragrafo 9, e all'articolo 92, paragrafo 1, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ...****. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento o il Consiglio si opponga a tale proroga almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***

L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se

revocare la delega di poteri provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un ragionevole lasso di tempo prima della decisione definitiva, indicando quali poteri delegati potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.

La decisione di revoca pone fine alla delega *dei poteri specificati* nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono *immediatamente* o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. *Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni contro un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio detto termine è prorogato di [due] mesi.

Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni, l'atto delegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore anteriormente alla scadenza del suddetto termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria intenzione di non sollevare obiezioni.

Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni contro l'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni contro l'atto delegato ne indica i motivi.

3. La delega di potere può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega *del potere specificato* nella decisione stessa. Gli effetti della decisione decorrono *dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o a una data successiva ivi precisata. La decisione lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore soltanto se il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni entro due mesi dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di

tale periodo, entrambe le istituzioni hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

** Data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 - punto 37

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 91 quater

Testo della Commissione

[Da completarsi dopo l'adozione del regolamento che fissa le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo di cui all'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, attualmente in discussione dinanzi al PE e al Consiglio.]

Emendamento

1. La Commissione è assistita dal comitato per lo sviluppo rurale. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.*

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

** GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.*